



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNO VI ANNALI 2018 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

DANILA CERTOSINO
Processo penale minorile e meccanismi di *diversion*



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli,
Danila Certosino, Laura Costantino, Nicola Fortunato,
Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo,
Francesco Mastroberti, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano,
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino,
Gabriele Dell'Atti, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo,
Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza,
Paolo Pardolesi, Giovanna Reali, Umberto Salinas,
Paolo Stefani, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

Contatti:

Prof. Nicola Triggiani

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco

Via Duomo, 259 74123 Taranto, Italy

e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<http://edizionidjsge.uniba.it/>

VITA ACCADEMICA

DANILA CERTOSINO

PROCESSO PENALE MINORILE E MECCANISMI DI *DIVERSION**

1. Un processo veramente “giusto” nei riguardi di un soggetto minorenni è quello che prevede una sua rapida espulsione dal circuito giudiziario. Occorre garantire che il minore, in quanto soggetto con una personalità ancora in via di formazione, subisca il minor danno possibile se coinvolto in una qualsiasi situazione conflittuale. La componente “pedagogica” del rito minorile non può essere sottovalutata e la rieducazione deve rappresentare l’obiettivo primario da perseguire, all’interno di un percorso giudiziario che vada alla ricerca delle cause del disagio che ha determinato comportamenti antisociali.

L’esigenza primaria di recupero del minore è suscettibile di tradursi in istituti e meccanismi volti a far concludere il processo in modi e con contenuti diversi dal processo penale ordinario, tra i quali rientra, innanzitutto, la sentenza di non luogo a procedere per “irrelevanza del fatto”, *ex art. 27 del d.p.r. n. 448/1988*.

Com’è noto, durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’emissione della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minorenni.

Il proscioglimento per irrilevanza del fatto, dunque, è legato all’esigenza di eliminare tempestivamente dal circuito penale i comportamenti che, pur costituendo reato, non suscitano però alcuno specifico allarme sociale, essendo, dal punto di vista soggettivo, l’espressione dell’esuberanza giovanile, e rivestendo, dal punto di vista oggettivo, un modestissimo rilievo concreto. Si tratta di fatti bagatellari, «per i quali sarebbe eccessivo anche solo pervenire all’udienza preliminare, con un superfluo dispendio delle risorse dell’apparato giudiziario e un inutile allarme per il minore e per i suoi familiari»¹. La *ratio* è quella di consentire la «fuoriuscita

* Relazione svolta nell’ambito del Convegno di Studio *Il “giusto processo” penale minorile* (Taranto, Dipartimento Jonico dell’Università di Bari “Aldo Moro”, 17 aprile 2018).

1. Musacchio, 2007, 740.

rapida e definitiva dal circuito penale di quei minorenni la cui condotta deviante appare con tutta evidenza l'espressione di un "incidente di percorso", con minime o nulle ricadute in termini di danno o allarme sociale, e per i quali la prosecuzione del procedimento non si prospetta di alcuna reale utilità, ma potrebbe anzi risultare sostanzialmente dannosa sotto il profilo educativo»².

L'art. 27 d.p.r. n. 448/1988 risponde a molteplici esigenze, riconducibili a due matrici principali: minima offensività e deflazione del processo penale. A tali obiettivi di fondo si possono ricondurre: l'intento di inibire gli effetti stigmatizzanti del giudizio penale; la necessità di evitare processi inutili e per ciò stesso dannosi; l'esigenza di fare della detenzione uno strumento residuale; lo sforzo per estromettere nel più breve tempo possibile dal circuito penale condotte criminose prive di allarme sociale; il tentativo di attivare le energie positive dell'imputato minorenne e del suo ambiente di vita per favorire lo spontaneo riassorbimento della condotta deviante non strutturale.

L'istituto costituisce una delle applicazioni più innovative del principio di adeguatezza del processo alla personalità del minore e del principio di proporzionalità tra la condotta criminosa posta in essere e la reazione istituzionale che ad essa consegue. Simili esigenze non si erano mai tradotte, in passato, in scelte legislative assimilabili a quella compiuta con l'introduzione dell'art. 27 d.p.r. n. 448/1988, ma hanno dei riferimenti normativi ben precisi: basti pensare all'art. 31, comma 2, Cost., ai paragrafi 1, 5, 11 e 20 delle Regole di Pechino, nonché ai paragrafi n. 2 e 4 della Raccomandazione R(87)20 del Consiglio d'Europa "Sulle risposte sociali alla delinquenza minorile".

Per quanto concerne la qualificazione giuridica da attribuire alle condizioni necessarie per l'emissione della sentenza di non luogo a procedere, se sul requisito in chiave oggettiva della tenuità non sembrano esserci dubbi, è il presupposto della occasionalità a destare maggiori perplessità: secondo una prima chiave di lettura, tenuità del fatto e occasionalità del comportamento hanno entrambe natura oggettiva³, mentre, secondo una diversa ricostruzione, la tenuità del fatto si configura come condizione oggettiva, l'occasionalità come condizione soggettiva⁴. La differenza non è di poco conto, dato che concepire l'occasionalità come requisito oggettivo equivale ad escludere le condotte abituali o sistematiche, mentre attri-

2. In questi termini, Martucci, 2017, 1229.

3. Cesari, 2009, 302; Musacchio, 2007, cit., 739; Pansini, 2011, 1319.

Negli stessi termini, in giurisprudenza, Cass. 23.12.1994 n. 1208, CED Cass., n. 200865.

Esprime perplessità sulla connotazione oggettiva dei presupposti della tenuità e della occasionalità, Quattrocchio, 2008, 522 ss., secondo cui un'analisi approfondita sconfinerebbe, in entrambi i casi, sul piano soggettivo.

4. Di questo avviso, Palomba, 2002, 358.

buirle natura soggettiva vuol dire considerare quelle condotte frutto di una scelta consapevole e non di impulsi momentanei⁵.

Al fine di valutare la possibilità di emissione della sentenza *de qua*, occorre individuare in concreto gli elementi necessari per poter stabilire se un fatto di reato sia al tempo stesso tenue ed occasionale, dato che, al riguardo, il dettato normativo si rivela abbastanza laconico, non specificandone l'esatto significato.

Una corretta valutazione sulla tenuità del fatto richiede che il giudice prenda in esame globalmente una serie di parametri, tra cui la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali quest'ultimo è stato eseguito⁶. Ad ogni modo, il tenore complessivo dell'art. 27 d.p.r. n. 448/1988 «sembra suggerire che la completezza del giudizio sulla tenuità del fatto commesso dal minore, pur necessariamente collegato con il profilo fattuale della vicenda, non possa ritenersi raggiunta in assenza di una prognosi di carattere personalistico»⁷; in effetti, «la sentenza di non luogo a procedere trova pur sempre collocazione all'interno del quadro sistematico tracciato dall'art. 1 d.P.R. n. 448, ove è sancito a chiare lettere che l'intero procedimento a carico dell'imputato infradiciottennone deve svolgersi in modo adeguato alla sua personalità *in fieri*: pertanto, anche l'analisi del fatto pare dover essere compenetrata con la ponderazione dei profili soggettivi dell'autore»⁸.

Per consentire il proscioglimento anticipato, il fatto deve essere lievissimo in sé «perché di scarsa consistenza lesiva e sostanziale episodicità nel vissuto del minore, mentre deve escludersi che tale possa diventare per effetto di una condotta successiva, in parte indipendente dall'imputato e non prevista dalla legge»⁹.

La dottrina ha, altresì, chiarito che non va confuso il giudizio di tenuità del fatto con quello del danno eventualmente procurato, potendosi integrare un fatto tenue

5. Cfr. Della Casa, 2018, 1193.

6. Cass. 4.10.2012 n. 42361, CED Cass., n. 253997; Cass. 13 luglio 2010, p.m. in proc. S, Il diritto di famiglia e delle persone, 2011, 613 ss., con nota di Pennisi, *Riflessioni sulle finalità educative e riparatrici della giustizia penale minorile*.

Precedentemente, Cass. 23.12.1994, p.g. in proc. M, Cass. pen., 1997, 3436 ss., con nota di Colamussi, *Le funzioni di controllo, garanzia e decisione del G.I.P. sulla richiesta di archiviazione del p.m.*, ove si afferma che la tenuità può essere ritenuta se il fatto sia oggettivamente modesto e sia posto in essere con modalità che lo rendano ascrivibile alla naturale leggerezza delle persone di giovane età, le quali spesso non riflettono adeguatamente sulle conseguenze della loro condotta.

Nella giurisprudenza di merito, cfr. T. Min. Milano 10.07.1998, Foro ambr., 1999, 200.

7. Quattrocolo, 2008, cit., 523.

8. V., ancora, Quattrocolo, 2008, cit., 523.

9. Cesari, 2005, 125 s., ad avviso della quale «neanche il tenore dell'art. 9 d.P.R. n. 448/1988 autorizza un'esegesi così ampia».

anche in presenza di un danno rilevante, così, come, di converso, può ritenersi non tenue un fatto che ha cagionato un danno lieve¹⁰.

Per quanto concerne il secondo requisito richiesto, ovvero quello della occasionalità del comportamento, sulla sua corretta qualificazione si scorgono due diverse interpretazioni: la prima, ancorata al dato cronologico, identifica l'occasionalità con la primarietà della condotta illecita¹¹; la seconda, costruita in chiave psicologica, dà rilievo al concreto atteggiamento dell'agente rispetto all'azione e reputa occasionale il fatto commesso sotto l'impulso del momento, che non sia frutto di una scelta deviante premeditata¹². In posizione intermedia fra le due opzioni, si colloca chi, valorizzando tanto l'aspetto cronologico quanto quello psicologico, non identifica a priori il concetto di occasionalità con quello di unicità e ravvisa il requisito *de quo* nella «mancata reiterazione abituale o sistematica»¹³. Secondo quest'ultimo orientamento, che appare maggiormente condivisibile, un comportamento può, quindi, essere considerato occasionale quando non risulta essersi ripetuto nel tempo uguale a se stesso.

Costituisce opinione condivisa sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito la circostanza che presupposto indispensabile ai fini dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere sia l'accertamento della responsabilità del minore, concepito come *prius* logico che deve necessariamente precedere la verifica dei requisiti indicati nell'art. 27 d.P.R. n. 448/1988¹⁴. Non può, al riguardo, essere favorevolmente accolto l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui «il giudice delle indagini preliminari è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del pubblico ministero in astratto e assumendo l'ipotesi accusatoria come mera ipotesi, e non dopo aver accertato in concreto che il fatto è stato effettivamente commesso e che sia ascrivibile all'imputato»¹⁵. Secondo questa tesi, quindi, «ove si tratti di un fatto irrilevante e occasionale, il sistema è tenuto ad espellere il più velocemente

10. Cfr. Cesari, 2016, 393 ss.; Colamussi, 1996, 1671 ss.; Di Nuovo-Grasso, 2005, 314 ss.; Palomba, 2002, 368 ss.; Pepino, 1989, 529 ss.; Rizzo, 2009, 1835 ss.

Contra Dosi, 2010, 405, secondo cui il danno non può che essere considerato una componente del fatto.

11. Spirito, 1991, 4148.

12. Palomba, 2002, cit., 371.

13. Cfr., per tutti, Pepino, 1994, 284.

14. In questi termini, Garuti, 1998, 389.

In senso analogo si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità. Cfr., al riguardo, Cass. 17.03.2006 n. 11349, CED Cass., n. 233447, ove si afferma che «la declaratoria di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto pretende, sulla base del materiale investigativo allo stato disponibile, la verifica di merito dell'ipotesi accusatoria circa l'esistenza e l'entità del fatto e la sua effettiva riferibilità alla persona dell'imputato minorenni».

15. Così, C. Cost. 22.10.1997 n. 311, Giur. cost., 1997, 2922.

possibile il minore dal circuito giudiziario, anche a scapito di un approfondimento della sua colpevolezza»¹⁶. Tuttavia, «a fronte dell'esigenza di ridurre l'impatto del giovane con la giustizia, di accelerare il processo di rielaborazione di una vicenda che si vuole non "segnì" in modo troppo pesante un soggetto la cui personalità è ancora in evoluzione, per un fatto valutato "irrilevante" e "occasionale", la finalità cognitiva non può essere degradata a valore di rango sussidiario»¹⁷. Ne deriva che «l'accertamento non può essere meramente ipotetico e ciò deve valere tanto quando l'irrilevanza è pronunciata nel corso delle indagini preliminari, quanto allorchè è in corso il processo»¹⁸.

Con riferimento alla necessità che l'imputato presti il proprio consenso alla definizione anticipata della vicenda processuale, si ritiene che la modifica dell'art. 32 d.P.R. n. 448/1988, ad opera dell'art. 22, l. 1° marzo 2001, n. 63, secondo cui è necessario che il giudice chieda all'imputato se consente alla definizione del processo in udienza preliminare¹⁹, sia estensibile anche alla fase delle indagini²⁰, sul presupposto di un'accertata responsabilità cui non può pervenirsi senza una raccolta in contraddittorio delle prove, ovvero senza rinuncia ad esse da parte dell'interessato²¹. In questa prospettiva si propone di considerare l'audizione del minore prevista dall'art. 27 d.P.R. n. 448/1988 «come occasione "fisiologicamente" deputata a raccogliere il consenso dell'imputato all'esito precoce del processo»²².

Merita segnalare che il nostro ordinamento conosce due istituti corrispondenti a quello in esame, introdotti nel sistema per gli imputati adulti e disegnati sulla falsariga dell'antesignano minorile.

16. Per queste considerazioni, cfr. Ciavola, 2010, 295.

17. Cfr. Ciavola, 2010, cit., 296.

18. Ancora, Ciavola, 2010, cit., 297.

19. Merita ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza 16.5.2002, n. 195, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 31, comma 2, Cost., l'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 448/1988, come modificato dall'art. 22 della legge n. 63/2001, nella parte in cui, in mancanza di consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. Tale scelta è stata criticata in dottrina, affermando che «nel tentativo di recuperare ad una dimensione di conformità al dettato costituzionale la disciplina dell'udienza preliminare nel processo minorile, attraverso la previsione del consenso dell'imputato quale presupposto indefettibile per la definizione del procedimento in tale fase, il legislatore ha inspiegabilmente circoscritto la latitudine operativa di tale previsione normativa ai soli epiloghi favorevoli dell'imputato». Così Patanè, 2002, 3406.

20. Così Giambruno, 2004, 69.

21. Cass. 21.03.2001, p.g. in proc. O., Cass. pen., 2002, 2848, con nota di Gallucci, *Consenso dell'imputato alla definizione anticipata nel procedimento a carico di imputati minorenni*.

Contra Cass. 2.10.2003, p.g. in proc. M., ivi, 2005, 3969, che esclude la prestazione del consenso da parte del minore nel caso in cui nel corso delle indagini preliminari il giudice, su richiesta del p.m., ravvisi l'opportunità di pronunciare la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto.

22. Così Cesari, 2016, cit., 413.

Per prima è stata varata l'“esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto”, disciplinata dall'art. 34 d.lgs. 274/2000, in tema di competenza penale del giudice di pace. L'affinità con l'art. 27 d.P.R. n. 448/1988 è evidente, vista la pressoché coincidenza dei presupposti che giustificano, nel rito minorile, il proscioglimento per irrilevanza, e nel rito penale di pace, la desistenza dell'azione. Tale ultimo esito, infatti, è consentito quando il fatto ha prodotto un danno o un pericolo esiguo, è occasionale, è connotato da un grado di colpevolezza non elevato e non giustifica perciò l'esercizio dell'azione penale, anche tenendo conto del possibile pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento potrebbe arrecare alle esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell'imputato o indagato.

Più recentemente, il sistema della giustizia penale per adulti ha varato con il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, un istituto gemello di quello in esame, applicabile nel rito penale ordinario. Si tratta dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, applicabile per i soli reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero con pena pecuniaria (sola o congiunta alla predetta pena detentiva), quando per “le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p., l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”. La relativa declaratoria è ammissibile già all'esito delle indagini, con un provvedimento di archiviazione; può, altresì, essere dichiarata nel prosieguo con sentenza, come qualunque causa di estinzione della pena, sia in udienza preliminare che in giudizio, ma altresì in fase di atti preliminari al dibattimento, ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis, c.p.p. Tale istituto è palesemente ricalcato sull'antecedente minorile, rispetto al quale presenta, tuttavia, non poche differenze, sia quanto ai presupposti, sia in merito al procedimento di applicazione.

2. Accanto all'irrilevanza del fatto, un altro istituto che è in grado di realizzare una vera e propria diversione dal procedimento ordinario è “la messa alla prova” dell'imputato minorenni, disciplinata dall'art. 28 d.p.r. n. 448/1988, che può essere realizzata dal giudice affidando il minore ai Servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, per lo svolgimento di un programma di osservazione, trattamento e sostegno, al fine di valutare la personalità del minore al termine della prova²³. In caso di esito positivo, il giudice dichiarerà con sentenza estinto il reato²⁴.

23. Al riguardo l'art. 3 lett. e) legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 ha previsto espressamente il dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti, nonché la facoltà del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti, con sospensione in tal caso della prescrizione.

24. Sulla messa alla prova dell'imputato minorenni la letteratura è particolarmente ampia. Limitata-

La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni rappresenta «senza ombra di dubbio l'innovazione più significativa introdotta dalla riforma del processo penale minorile del 1988»: consente di «interrompere il processo e deviare il suo corso, offrendo al minore la possibilità di non andare incontro alla condanna e alla pena, in cambio della dimostrazione di un suo ravvedimento»²⁵. Intervenedo prima della pronuncia sul merito in ordine al fatto di cui il minore è imputato, si realizza una vera e propria forma di *probation* processuale che implica una “sospensione impropria”, perché con l'ordinanza si apre una fase incidentale (la messa alla prova appunto) che si svolge sempre davanti allo stesso giudice che l'ha disposta²⁶.

Il fondamento costituzionale dell'istituto è rinvenibile nel combinato disposto degli artt. 27, comma 3, e 31, comma 2, Cost., i quali affidano al legislatore il compito di individuare, per gli imputati minorenni, strumenti sanzionatori che ne favoriscano il recupero, tenendo conto della specificità della loro condizione psicofisica nonché, secondo la dottrina, negli artt. 2, comma 2, 3, comma 2, e 4, comma 2, Cost., che descrivono il quadro costituzionale del diritto del minore a un pieno e completo sviluppo della persona e a un proficuo inserimento sociale²⁷.

La *ratio* della messa alla prova «è espressione da un lato della logica “riduzionista” che mira a limitare al massimo oltre che la prisonizzazione del minore, la sua stessa permanenza nel circuito penale, dall'altro risponde all'intento di indurre l'imputato non solo a non commettere altri reati, ma ad attivarsi positivamente in un percorso di maturazione e cambiamento, avviando una rimeditazione critica del suo passato in vista di un costruttivo reinserimento nella vita della collettività»²⁸. L'intento è quello di offrire all'imputato minorenni «un itinerario di responsabilizzazione in un contesto, quale quello penale, dove la responsabilità delle proprie

mente agli studi monografici e alle opere di carattere generale, cfr. Colamussi, 2000, 391 ss.; Ead., 2004, 395 ss.; Ead., 2008, 331 ss.; Ead., 2010; Coppetta, 2012, 607 ss.; Giambruno, 2003, 119 ss.; Ead., 2004, cit., 70 ss.; Ingrassi, 2005, 113 ss.; Lanza, 2003; Larizza, 2012, 279 ss.; Moro, 2019, 646 ss.; Musacchio, 2007, cit., 743 ss.; Palomba, 2002, 395 ss.; Pansini, 2011, 1321 ss.; Pulvirenti, 2012, 328 ss.; Ricciotti, 2007, 68 ss.; Scardaccione-Merlini, 1996; Scomparin, 2009, 174 ss.; Spangher, 2012, 397 ss.; Triggiani, 2011, 31 ss.; Tripiccone, 2013, 231 ss.

25. Testualmente Triggiani, 2011, cit., 34 s.

26. Cfr., in dottrina, Losana, 1994, 291.

In giurisprudenza, v. C. Cost. 14.04.1995 n. 125, Giur. cost., 1995, 972, ove si precisa che «la sospensione del processo con messa alla prova, di cui agli artt. 28 e 29 delle disposizioni sul processo penale minorile, costituisce un istituto del tutto nuovo nel nostro ordinamento, in quanto, pur aggiungendosi ad altre analoghe ipotesi già esistenti, è caratterizzato dal fatto di inserirsi, in via incidentale, in una fase (udienza preliminare o dibattimento) antecedente la pronuncia sulla regudicanda e di poter dar luogo, in caso di esito positivo della prova, ad una sentenza pienamente liberatoria».

27. Cfr. Cesari, 2016, cit., 344; Di Paolo, 1992, 2866; Triggiani, 2011, cit., 40.

28. Così, Martucci, 2017, 1231.

azioni è un obiettivo di conoscenza per gli operatori sociali e del diritto e, al tempo stesso, una finalità dell'intervento»²⁹. Attraverso questo istituto lo Stato, di fronte all'impegno serio e fattivo del minore durante la realizzazione del progetto di trattamento, risponde rinunciando non solo all'applicazione della pena detentiva, ma alla pronuncia stessa di una sentenza di condanna.

Raccogliendo i moniti della legislazione internazionale, l'istituto *de quo* soddisfa l'esigenza di introdurre percorsi alternativi al procedimento penale, che puntino alla rieducazione del minore autore di reato, evitando l'applicazione di misure di carattere custodiale. Analogamente a quanto analizzato in tema di irrilevanza del fatto, anche la messa alla prova consente di vedere concretizzato il principio di minima offensività del processo penale minorile, alla stregua del quale il processo «va evitato tutte le volte in cui può risultare "inutile", o addirittura pregiudizievole perché interrompe i percorsi educativi in atto, specie al cospetto di reati di scarso allarme sociale»³⁰.

In ossequio al principio di legalità e di presunzione di innocenza, appare evidente che presupposto applicativo principale per la sospensione del procedimento sia la verifica della sussistenza del fatto di reato e della responsabilità dell'imputato. Come ha affermato il Giudice delle leggi, l'accertamento di re-

29. Patrizi, 1997, 179.

In giurisprudenza, cfr. già Cass. 7.04.1997 n. 1600, CED Cass., n. 208249, secondo cui «a norma degli artt. 28 e 29 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, la sospensione del processo è finalizzata all'estinzione del reato, che viene dichiarata soltanto a seguito dell'esito positivo del periodo di prova, al quale deve essere sottoposto il minore, valutato sulla base del comportamento da lui tenuto e dell'evoluzione della sua personalità. La *ratio* della norma va individuata nell'esigenza di dare al giudice il potere di valutare in concreto la possibilità di rieducazione e inserimento del minore nella vita sociale, con una misura innovativa che ha valore aggiunto rispetto sia al perdono giudiziale sia all'improcedibilità per irrilevanza del fatto, e con l'attribuzione di una discrezionalità molto ampia, non circoscritta nei limiti di cui all'art. 169 cod. pen. e dell'art. 27 del citato d.P.R. Il beneficio prescinde infatti, dai precedenti penali e giudiziari, ostativi all'applicazione del perdono giudiziale, e dalla tenuità del reato e dall'occasionalità del comportamento delittuoso, che sono richieste, invece, per la pronuncia d'improcedibilità per irrilevanza del fatto, postulando soltanto una prognosi di positiva evoluzione della personalità del soggetto». Più recentemente, v. Cass. 25.03.2014, www.dirittoegustizia.it, 3 aprile 2014, ove si afferma che scopo della messa alla prova è quello di consentire il recupero di colui che si sia trovato a delinquere nel corso della minore età «utilizzando l'occasione del processo per sperimentare un tentativo spiccatamente specialpreventivo che, rifuggendo dalla stigmatizzazione della detenzione (dalla quale si ottiene sovente l'effetto perverso contrario che si vorrebbe scongiurare) o riducendola al minimo utile per innestare processi di rivisitazione, tende al superamento del percorso deviante ed al reinserimento sociale del minore».

30. Così, Colamussi-Mestitz, 2010, 559, le quali precisano altresì che «con la messa alla prova si evita di stigmatizzare penalmente l'imputato minorenni, salvaguardando al tempo stesso quegli inevitabili processi di auto ed etero-svalutazione che possono essere devastanti in una personalità in via di formazione».

sponsabilità «costituisce un presupposto logico essenziale del provvedimento dispositivo della messa alla prova», in assenza del quale si impone il proscioglimento³¹. In ogni caso, tale misura dovrebbe essere esclusa ogni qual volta sussistano le condizioni per l'immediata declaratoria di una delle cause di non punibilità *ex art. 129 c.p.p.*, ovvero per l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere *ex art. 425 c.p.p.*, o ancora di non doversi procedere *ex art. 529 c.p.p.* o di assoluzione *ex art. 530 c.p.p.*³². L'istituto non dovrebbe, altresì, trovare applicazione, qualora ricorrano altre formule di proscioglimento tipiche del sistema processuale minorile, come la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o il perdono giudiziale³³.

Anche se non espressamente previsto a livello normativo, altro requisito indefettibile è rappresentato dalla capacità di intendere e di volere, in quanto sarebbe paradossale pretendere che il minore incapace di effettuare scelte autonome e consapevoli assuma precisi impegni in ordine all'attuazione del progetto di intervento elaborato dai servizi³⁴.

Questione particolarmente controversa è la necessità del consenso da parte del minore imputato. Secondo una prima chiave di lettura, trovandoci «in sede di udienza preliminare, è inevitabile che l'accertamento probatorio sia incompleto»; pertanto, «il consenso del minore diviene necessario perché, ai sensi dell'art. 111, commi 4 e 5, Cost., possa prescindersi da tale verifica e giungersi, con la sospensione del processo e la messa alla prova, ad una definizione anticipata della vicenda processuale»³⁵. Quanto appena affermato si ritiene trovi fondamento nella circostanza che l'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 448/1988, così come modificato dalla l. n. 63/2001, nel prescrivere al giudice dell'udienza preliminare di acquisire, prima dell'inizio della discussione, il consenso del minore alla definizione del processo in quella stessa fase, si riferisca anche alla messa alla prova, non contenendo la

31. C. Cost. 14.04.1995 n. 125, cit.

32. In questi termini, Caraceni, 2000, 1038; Cesari, 2016, cit., 465; Colamussi, 2010, cit., 105; Coppetta, 2012, cit., 460; Gatti-Marugo, 1992, I, 93; Ghiara, 1991, III, 88; Lanza, 2003, cit., 95; Losana, 1994, 299 s.; Moro, 2019, cit., 647; Palomba, 2002, cit., 414 s.; Triggiani, 2011, cit., 43 s.

33. Dottrina e giurisprudenza hanno osservato che il beneficio del perdono è più vantaggioso rispetto alla sospensione del processo con messa alla prova poiché viene immediatamente realizzato l'obiettivo dell'uscita del minore dal circuito penale. Cfr., in dottrina, Losana, 1994, cit., 293. In giurisprudenza, T. Min. Ancona 28.02.1995, Arch. n. proc. pen., 1995, 647, secondo cui «l'istituto della sospensione rimane riservato ai casi in cui si renda necessaria la valutazione della personalità del minore nell'ambito di un progetto strutturato con la predisposizione di impegni precisi ulteriori rispetto alle sue normali attività e dimostrativi, sotto costante controllo dei servizi e del giudice, della volontà di modifica sostanziale dello stile di vita, meritoria di estinzione del reato».

34. In questi termini, Coppetta, 2012, cit., 461.

35. Così, Pulvirenti, 2012, 392. Negli stessi termini, Cesari, 2004, 165 s.; Ciavola, 2010, cit., 290.

disposizione normativa alcuna specificazione in merito al tipo di definizione per cui il consenso è necessario³⁶.

Secondo un altro indirizzo esegetico, invece, il consenso del minore non è richiesto, sia perché manca un chiaro riferimento normativo, sia perché «pretendere l'assenso del minore significherebbe presumere che egli abbia una personalità strutturata a tal punto da poter effettuare la scelta migliore per il suo futuro»³⁷.

La soluzione che appare preferibile è quella che, partendo dalla constatazione della mancanza di un'espressa previsione legislativa, non riconduca il consenso del minore ad elemento indispensabile ai fini della sospensione del procedimento, essendo compito del giudice valutare l'opportunità o meno di sospenderlo³⁸, ma lo interpreti come manifestazione di partecipazione attiva al programma rieducativo. Quindi non condizione di applicabilità, ma elemento necessario per il buon esito della prova. Diversamente, il rifiuto di collaborare da parte dell'imputato, inficerebbe la realizzazione stessa del progetto di intervento, con probabile esito negativo della misura, che invece di favorire il recupero sociale del minore deviante, finirebbe solo per allungare la sua permanenza all'interno del circuito giudiziario.

Ai fini dell'operatività dell'istituto, la dottrina concorda sul fatto di non ritenere condizione necessaria la confessione, non solo perché non si tratta di un requisito richiesto dalla legge, ma anche perché introdurla come presupposto imprescindibile del *probation* renderebbe l'istituto incompatibile con la presunzione di non colpevolezza e il diritto di difesa, invertendo l'onere della prova sulla responsabilità, gravante, secondo i principi generali, sul pubblico ministero³⁹.

Deve, al riguardo, segnalarsi un'opinione contraria della giurisprudenza, secondo cui «la confessione o la parziale ammissione dell'addebito da parte del

36. Cfr. Coppetta, 2012, cit., 392.

37. Lanza, 2003, cit., 74.

38. Il consenso del minore all'adozione del provvedimento di messa alla prova viene nettamente escluso dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui «il legislatore non ha condizionato il provvedimento *de quo* alla prestazione del consenso da parte del minore (né del pubblico ministero), ma ha rimesso al giudice la decisione circa l'opportunità di sospendere il processo al fine di valutare la personalità del minore all'esito della prova, prescrivendo soltanto che tale decisione sia adottata "sentite le parti"». Così, C. Cost. 14.04.1995, n. 125, cit.

39. Cfr. Cesari, 2016, cit., 349; Ciavola, 2010, cit., 291; Colamussi, 2010, cit., 107 s.; Coppetta, 2012, cit., 460; Di Nuovo-Grasso, 2005, cit., 363; Triggiani, 2011, cit., 45 s.

Contra Bouchard, 1995, 153, secondo cui il giudice può emettere un provvedimento di messa alla prova solo quando la responsabilità penale sia pienamente accertata anche attraverso la completa ammissione degli addebiti, «diversamente la messa alla prova costringerebbe l'imputato a sopportare obblighi di condotta non correlati ad un fatto di cui si proclama, eventualmente, innocente, con violazione dei parametri di costituzionalità non solo in ordine al diritto di difesa quanto soprattutto per la natura abnorme che la messa alla prova verrebbe ad assumere».

minore rappresenta un elemento sintomatico da cui desumerne il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull'evoluzione della personalità verso un costruttivo reinserimento sociale»⁴⁰. Un orientamento che non appare condivisibile perché la responsabilizzazione del minore deviante deve rappresentare non il punto di partenza, bensì il traguardo della disciplina⁴¹; ragionando in termini contrari, si rischierebbe di trasformare la finalità rieducativa in una condizione di applicabilità dell'istituto⁴².

Verificata la sussistenza dei presupposti applicativi, il giudice, ai sensi dell'art. 28 d.P.R. n. 448/1988, può sospendere il procedimento, affidando il minore ai servizi sociali minorili, al fine di eseguire un progetto di prova, concordato e predisposto insieme ai servizi medesimi, con l'obiettivo di offrire un'opportunità di rieducazione e di cambiamento, stimolando, altresì, positivamente l'evoluzione della personalità del minore. Il compito più difficile è quello di effettuare un giudizio prognostico positivo sulla congruità della sospensione del processo e sulla modalità del programma di messa alla prova più idonea ad aiutare il minore⁴³; l'organo giudicante è così chiamato ad una valutazione non statica, ma dinamica della personalità⁴⁴, che verifichi la maturazione di un processo di crescita in grado di realizzare un positivo inserimento sociale. Nella valutazione sull'opportunità della messa alla prova, occorre tenere in considerazione molteplici elementi, come il tipo di reato commesso, le modalità esecutive, i motivi a delinquere, la presenza di eventuali precedenti penali, la personalità e il carattere dell'imputato, nonché qualunque altra circostanza utile ai fini della valutazione⁴⁵. Al riguardo, la gravità del reato non produce un effetto preclusivo in merito alla concessione, potendo la misura essere disposta con riferimento a qualsiasi tipo di illecito⁴⁶. Chiaramente,

40. Cass. 6.06.2008 n. 27754, CED Cass., n. 240825. Nella giurisprudenza di merito, cfr. T. Min. Bologna 10.09.1992, Giust. pen., 1993, II, 242; successivamente, in senso conforme, T. Min. Milano 10.05.2004, www.utetgiuridica.it

41. Cfr. Colamussi, 2010, cit., 107.

42. Sull'argomento, v. l'analisi dettagliata di Miedico, 2000, 1292 ss.

43. Cass. 5.03.2013 n. 13370, CED Cass., n. 255267. Precedentemente, in senso conforme, Cass. 5.03.2007, P., Foro. it., 2007, II, 615; Cass. 18.05.2006, R., ibidem; Cass. 9.04.2003 n. 19532, CED Cass., n. 224810; Cass. 19.01.2001, p.m. in proc. M., Dir. pen. proc., 2001, 619; Cass. 29.11.2000 n. 10119, CED Cass., n. 218213.

44. Cfr. Losana, 1994, cit., 293.

45. Cfr. Cass. 23.03.1990, L., Giur. it., 1991, 290, con nota di Manera, *Sull'applicabilità della probation processuale nel giudizio d'appello*. Successivamente, nello stesso senso, Cass. 19.03.2008, X, Guida dir., 2008, 21, 70; Cass. 9.06.2003, p.m. in proc. S., Foro it., 2004, II, 14, con osservazioni di Di Chiara; Cass. 24.04.2001 n. 24656, CED Cass., n. 219404; Cass. 20.01.1999 n. 519, ivi, n. 212546; Cass. 27.10.1998 n. 13240, ivi, n. 211875.

46. Cfr. C. Cost. 27.09.1990 n. 412, Giur. cost., 1990, 2505, che ha ritenuto compatibile la sospensione del processo con messa alla prova anche nei confronti di reati particolarmente gravi, sanzionati con

l'entità della fattispecie criminosa dovrà essere presa in considerazione dal giudice nell'ambito della valutazione sulla personalità del minorenne.

Un fattore essenziale è rappresentato dalla considerazione se il fatto contestato sia da considerare un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio prognostico positivo sull'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati⁴⁷. Per acquisire le conoscenze necessarie, l'organo giudicante può avvalersi dell'ampio ventaglio di strumenti di indagine offertogli dall'art. 9 d.P.R. 448/1988, richiedendo eventualmente anche ai servizi minorili di elaborare il progetto di rieducazione.

Se l'esito della valutazione risulta positivo, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo e, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28, comma 2, d.P.R. n. 448/1988, può impartire «prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa». È qui che entra in gioco in fase processuale l'istituto della mediazione, che si configura come un meccanismo a carattere non stigmatizzante, che stimola una forte attitudine educativa nel minore, favorendo un processo di autoresponsabilizzazione volto a comprendere le conseguenze dannose del comportamento posto in essere⁴⁸.

3. Il settore della giustizia minorile offre indubbiamente maggiori spazi, rispetto al procedimento ordinario, per interventi di mediazione e conciliazione tra autore e vittima del reato⁴⁹, fondandosi il processo a carico di imputati minorenni sul

la pena dell'ergastolo; quest'ultimo è successivamente divenuto inapplicabile in concreto ai minori in virtù della sentenza C. Cost. 28.04.1994 n. 168, Giur. cost., 1994, 1254.

47. Cfr. Cass. 7.12.2012 n. 14035, CED Cass., n. 256772; Cass. 23.06.2010 n. 32430, ivi, n. 248615; Cass. 22.10.2008, ivi, n. 241805; Cass. 4.11.2003, M., Cass. pen., 2006, 1045; Cass. 27.03.1998, S., Giust. pen., 2000, III, 169; Cass. 27.09.1993, C., ivi, 1995, III, 230.

48. In tal senso, v. Patanè, 2005, 173, la quale evidenzia che «l'obiettivo di porre attenzione ai diritti e ai bisogni del minore, preservarne il diritto all'educazione, recuperarlo al rispetto della legalità, impone scelte selettive rispetto alle pretese del diritto sostanziale: non tanto nei termini di un'acritica rinuncia alla reazione ordinamentale, ma di un'auspicabile diversificazione delle sue modalità di esplicazione in senso funzionale agli scopi perseguiti. In tale prospettiva, l'esigenza di circoscrivere le ipotesi di intervento giurisdizionale attraverso il ricorso alle tecniche di *diversion* rappresenta l'evidente ricaduta, sul piano operativo, di una precisa opzione culturale oltre che metodologica, calibrata sull'obiettivo di assicurare al minore che entra in contatto con il sistema della giustizia penale un intervento rapido, non stigmatizzante, e una risposta ad alta valenza rieducativa, responsabilizzante e risocializzante».

49. Sull'operatività dell'attività mediativa nel contesto del processo penale minorile, cfr. Bouchard, 1995b, 887 ss.; Cauteruccio, 2006, 1295 ss.; Cavallo, 2008, 357 ss.; Ceretti, 1997a, 85 ss.; Id., 1997b, 376 ss.; Certosino, 2015, 105 ss.; Cominelli, 2012, 74 ss.; Grillo, 2008, 643 ss.; Lanza, 2012, 529 ss.; Martucci, 2006, 1413 ss.; Mattucci, www.mediazione-familaire.it; Micela, 2009, 4, 183 ss.; Occhiogrosso, 1999, 2, 8 ss.; Id., 2008, 161 ss.; Patanè, 2005a, 81 ss.; Patanè, 2005b, 171 ss.; Pricoco, 2013, 1, 133 ss.; Scardaccione, 2001, 155 ss.; Sergio, 1998, 398 ss.; Scivoletto, 2004, 3430 ss.; Ead., 2012a, 1, 373 ss.; Ead., 2012b, 55 ss.; Tigano, 2006, 25 ss.; Tramontano, 2001, 262 ss.; Turri, 2005, 1, 41 ss.; Valieri, 2003, 492 ss.

principio dell'adeguatezza nei confronti della personalità e delle esigenze educative del minore.

In effetti, le tecniche di mediazione–conciliazione ben si prestano ad un utilizzo nel contesto penale minorile, determinando un maggiore snellimento delle procedure e un coinvolgimento istituzionale di servizi e soggetti estranei all'apparato penale; una responsabilizzazione e maturazione del minore–reo; una minore permanenza dell'autore del reato all'interno del circuito penale, che si armonizza con l'introduzione della mediazione come forma di *diversion*. In ossequio al principio di minima offensività del processo, si realizza, attraverso la mediazione, una inferiore esposizione del minore alle sollecitazioni negative derivanti dalla sua partecipazione al processo e una tempestiva definizione della vicenda processuale, in grado di contribuire efficacemente al suo processo di maturazione psicologica.

La messa alla prova rappresenta, in particolare, l'istituto "trattamentale per eccellenza"⁵⁰, all'interno del quale il legislatore ha espressamente disciplinato lo svolgimento della mediazione. Le prescrizioni impartite nell'ambito della sospensione del processo con messa alla prova tendono, infatti, a responsabilizzare al massimo il minore colpevole e a sviluppare un processo di rivisitazione dell'atto antisociale posto in essere e di superamento dell'offesa arrecata⁵¹.

L'art. 28, comma 2, d.P.R. n. 448/1988 contempla i due possibili aspetti della mediazione: da un lato la riparazione delle conseguenze del reato, dall'altro la conciliazione del minore con la persona offesa⁵². Due attività che si collocano, evidentemente, in ambiti differenti: mentre la prima riguarda quelle azioni risarcitorie o ripristinatorie che hanno una connotazione materiale, la seconda riveste una dimensione psicologica e sociale di relazione interpersonale, volta a ristabilire il legame sociale interrotto e a far riacquistare consapevolezza e serenità ai protagonisti dell'evento. Per questo motivo, la dottrina correttamente afferma che si può avere «riparazione senza conciliazione, e conciliazione senza riparazione»⁵³. Quest'ultima si realizza in genere nei casi meno gravi, ove può rivelarsi sufficiente una semplice conciliazione, cui non consegue un'effettiva riparazione in termini economici o di prestazione di attività. La prima, invece, si concreta, nel momento in cui, ad una riparazione delle conseguenze del danno provocato da parte del minore non consegue una volontà della persona offesa a ristabilire una qualche forma di comunicazione. Spesso, infatti, la difficoltà nel conciliare non risiede nella indisponibilità dell'imputato al contatto con la persona offesa, ma è conseguente ad

50. L'espressione è di Micela, 2008, 1, 112.

51. Così Moro, 2008, cit. 546.

52. Cfr., sull'argomento, www.giustiziaminorile.it.

53. Palomba, 2002, cit., 466.

una chiusura di quest'ultima, che non riesce ad elaborare l'accaduto, continuando a coltivare finalità rivendicative e retributive nei confronti dell'autore del reato⁵⁴.

L'attività mediatrice si rivela veramente efficace quando è in grado di coniugare entrambe le esigenze; a tal proposito, molto delicato è il ruolo del mediatore, che deve dimostrare un'elevata capacità relazionale, cercando di evitare che l'insistenza conciliativa finisca con il lacerare ulteriormente la vittima, soprattutto se il reato ha inciso profondamente sulla sua personalità⁵⁵. Occorre, inoltre, evitare che il continuo innesto di pratiche mediative nell'alveo del processo minorile possa aprire il varco a procedure caratterizzate da un'eccessiva informalità, trasformando così questo "microsistema penale" in uno «strumento rieducativo *tout court*, al di fuori di ogni logica di accertamento penale»⁵⁶.

Nell'ambito del progetto di messa alla prova, la mediazione, se corredata di opportuni accorgimenti, può effettivamente assumere un ruolo significativo e rappresentare un'occasione di riscatto sia per il reo, al quale vengono forniti gli stimoli sul piano educativo e motivazionale, finalizzati al cambiamento e al recupero, sia per lo Stato, che rinuncia a punire perché preferisce recuperare un giovane facendo appello al suo senso di responsabilità verso se stesso, verso la vittima e verso l'intera società⁵⁷.

Oltre che in fase processuale la mediazione può trovare ingresso anche in fase pre-processuale, ovvero durante le indagini preliminari, grazie a quanto disposto dall'art. 9, comma 2, d.p.r. 448/1988: in conformità a tale disposizione, infatti, il pubblico ministero e il giudice possono richiedere agli operatori dell'ufficio di mediazione di assumere informazioni sul minore, al fine di valutare l'opportunità di effettuare una mediazione tra il minore autore del reato e la vittima⁵⁸.

54. In questi termini, Pricoco, 2013, cit., 134.

55. Sulla possibilità che la mediazione in ambito minorile, pur rivelandosi affascinante in una prospettiva educativa, possa acuire le sofferenze della vittima, desiderosa di non essere più disturbata, cfr. Di Nuovo-Grasso, 2005, cit., 372 s.; Moro, 2019, cit., 624.

Evidenzia Scardaccione, 2001, cit., 170, come non vadano trascurati i rischi connessi con il ruolo centrale attribuito alla vittima nel modello di giustizia riparativa, quali: «subire un trauma ulteriore rivivendo il trauma subito con il reato attraverso il confronto con l'autore del reato, essere sottoposta a pressioni affinché partecipi ai programmi, non avere nessuna garanzia che i programmi intrapresi soddisfino effettivamente le sue necessità, ne riducano la vulnerabilità rispetto a future vittimizazioni e diminuiscano il senso di marginalità spesso sperimentato».

56. Per questi rilievi critici, cfr. Renzetti, 2014, 656.

57. In questi termini, Colamussi-Mestitz, 2010, cit., 558. In giurisprudenza, cfr. Cass. 8.11.2012 n. 46366, CED Cass., n. 255067.

58. Cfr. Tramontano, 2011, 262.

Secondo Mannozi, 2003, 254, quando il caso viene inviato agli uffici di mediazione si ha un primo, fondamentale cambiamento di rotta rispetto alla prassi ordinaria. La valutazione della responsabilità per il passato si interseca, già a partire dalla fase delle indagini, con la promozione di una responsabilità

Collocare la mediazione nella fase delle indagini preliminari consente al minore di prendere subito coscienza delle conseguenze derivanti dal reato, promuovendo in lui un processo di responsabilizzazione nei confronti della vittima. Inoltre, l'invio del minore presso l'ufficio di mediazione nello stadio iniziale del procedimento meglio risponde alle sollecitazioni in ordine al ricorso a tecniche di *diversion*, nel quadro di una progressiva de-giurisdizionalizzazione della risposta statale alla delinquenza minorile⁵⁹.

Per quanto attiene l'esito positivo del percorso di mediazione, è possibile utilizzare come filtro normativo la disposizione dell'art. 27 d.P.R. n. 448/1988, che è stata precedentemente analizzata. La declaratoria di irrilevanza del fatto rappresenta, infatti, un "meccanismo espulsivo della vicenda dal circuito penale" che consente di dare rilevanza al percorso di mediazione/riparazione intrapreso dal minore durante la fase pre-processuale⁶⁰ e di realizzare una vera e propria forma di *diversion* allocando l'esperienza mediatrice «ancora "al di fuori" perché immediatamente "prima" del processo»⁶¹.

Il percorso mediativo intrapreso e la conseguente riparazione del danno cagionato possono avere notevole influenza nella valutazione sull'opportunità dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto⁶², in quanto frutto delle osservazioni dei mediatori, unici soggetti che hanno avuto modo di verificare l'atteggiamento del minore nel corso della mediazione. L'epi-

verso il futuro. Il concetto di responsabilità ne esce profondamente trasformato: non mero prerequisite giuridico e psicologico che consente di addivenire alla sentenza di condanna, ma «responsabilità "cristallizzata" sul fatto commesso che rivela unicamente l'attitudine dell'autore rispetto al reato e che rifluisce essenzialmente nel giudizio di commisurazione della pena».

59. In questi termini, Mannozi, 2003, cit., 249, nt. 12.

60. In tal senso, Patanè, 2008, 586. Cfr., altresì, Mannozi, 2003, cit., 257, la quale sottolinea come l'art. 27 d.P.R. n. 448/1988 finisca «con il divenire la chiave di volta dell'intero "edificio riparativo" minorile».

Esprime perplessità Cesari, 2005, cit., 125, ad avviso della quale per quanto «possa essere auspicabile l'adozione di pratiche mediatriche in sede penale, è assai poco plausibile una forzatura che le innesti tra le righe dell'irrilevanza del fatto nel rito minorile, che, malgrado le apparenze, non si presta allo scopo». L'autrice giunge ad una simile conclusione muovendo dalla considerazione che «i presupposti dell'irrilevanza penale del fatto, come costruiti nell'art. 27 comma 1 d.P.R. n. 448/1988, sono centrati sulla condotta illecita addebitata all'imputato e, quindi, sulla fisionomia della fattispecie concreta, da valutare per come manifestatasi, non per come potrebbe essere percepita, dalla vittima o dalla collettività, alla luce del comportamento susseguente del reo. Il fatto, per consentire il proscioglimento anticipato, doveva essere lievissimo in sé, perché di scarsa consistenza lesiva e sostanziale episodicità nel vissuto del minore, mentre deve escludersi che tale possa diventare, per effetto di una condotta successiva, in parte indipendente dall'imputato e non prevista dalla legge». Negli stessi termini, Renzetti, 2014, cit., 650.

61. Così Pavarini, 1998, 16.

62. Sulla rilevanza attribuita allo svolgimento dell'attività di mediazione, cfr., nella giurisprudenza di merito, T. Min. Cagliari 20.05.2013, www.utetgiuridica.it; T. Min. Cagliari 15.03.2014, ivi.

logo decisorio in esame può essere, così, la conseguenza della constatazione di un processo di crescita del minore stesso, maturata attraverso il riconoscimento delle sofferenze della vittima e dell'impegno di riparazione assunto nei suoi confronti, il che può attribuire al reato una connotazione meno grave di quella originariamente configurata; inoltre, la riparazione effettuata prima del dibattimento riduce sensibilmente la dimensione del danno provocato.

Rilevante è il contributo che l'attività mediativa può dare anche nella valutazione sulla occasionalità del comportamento, perché promuovendo nel minore un processo di autoresponsabilizzazione, si determina un livello di maturazione che rafforza l'interiorizzazione del precetto penale.

Infine, l'attività mediativa si rivela particolarmente importante anche per la vittima, la quale, tra l'altro, nel rito minorile, non ha la possibilità di costituirsi parte civile, onde evitare che la sua presenza come parte processuale possa esasperare il conflitto e ostacolare il pieno recupero dell'imputato⁶³. L'attività di mediazione svolta in un contesto protetto, garantito, ed estraneo all'apparato giudiziario offrirà, così, alla persona offesa la possibilità di esprimere liberamente il proprio vissuto personale e di comprendere le ragioni che hanno determinato il comportamento antisociale.

63. Cfr. Marzario, www.filodiritto.com; Micela, 2008, cit., 113.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Bouchard M. (1995a). Processo penale minorile. *Dig. disc. pen.*, X. Torino: Utet, p. 142 ss.
- Bouchard M. (1995b). Vittime e colpevoli: c'è spazio per una giustizia riparatrice? *Quest. giust.*, p. 887 ss.
- Cauteruccio R. (2006). Le prospettive della mediazione penale: teoria e prassi giudiziarie. *Dir. pen. proc.*, p. 1295 ss.
- Caraceni L. (2000). Processo penale minorile. *Enc. dir.*, Agg. IV. Milano: Giuffrè, p. 1038 ss.
- Cavallo C. (2008). Le nuove linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile. *Min. giust.*, p. 357 ss.
- Ceretti A. (1997a). Progetti per un ufficio di mediazione penale presso il Tribunale per i minorenni di Milano. In: Pisapia G., Antonucci D., *La sfida della mediazione*, a cura di, Padova: Cedam, p. 85 ss.
- Ceretti A. (1997b). Una nuova risposta al minore autore di reato: la mediazione penale. *Iustitia*, p. 376 ss.
- Certosino D. (2015). *Mediazione e giustizia penale*. Bari: Cacucci.
- Cesari C. (2004). I presupposti del probation minorile: dai rischi di un potere arbitrario ai possibili canoni di una discrezionalità temperata. In: Aa.Vv., *Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia*. Milano: Giuffrè, p. 163 ss.
- Cesari C. (2005). *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, Torino: Giappichelli.
- Cesari C. (2016). Sub artt. 27-28, in Giostra G., a cura di, *Il processo penale minorile. Commento al d. P.R. 448/1988*. 4^a ed. Milano: Giuffrè, p. 393 ss.
- Ciavola C. (2010). *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*. Torino: Giappichelli.
- Colamussi M. (1996). La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: punti controversi della disciplina e prospettive di riforma. *Cass. pen.*, p. 1671 ss.
- Colamussi M. (2000). Una risposta alternativa alla devianza minorile: la "messa alla prova". Profili controversi della disciplina. In: Perchinunno V., a cura di, *Percorsi di procedura penale*, vol. II, *Il processo come garanzia: tra crisi e valori del sistema*. Milano: Giuffrè, p. 391 ss.
- Colamussi M. (2004). Messa alla prova e restorative justice. In: Perchinunno V., *Percorsi di procedura penale*, vol. III, *Il sistema vigente tra tutela dell'individuo e nuove istanze di difesa sociale*. Milano: Giuffrè, p. 395 ss.
- Colamussi M. (2008). Quali fattori determinano l'esito positivo della messa alla prova? In: Perchinunno V., *Percorsi di procedura penale*, vol. IV, *La revisione del codice di procedura penale agli albori del ventennio (1988-2008): riforma globale e tutela dei diritti della persona*. Milano: Giuffrè, p. 331 ss.
- Colamussi M. (2010). *La messa alla prova*, Padova: Cedam.
- Colamussi M.-Mestitz A. (2010). Messa alla prova. *Dig. disc. pen.*, Agg. V. Torino: Utet, p. 558 ss.
- Cominelli L. (2012). La mediazione penale e la mediazione penale nel sistema minorile. In: Cagnazzo A., *La mediazione familiare*, Torino: Utet, p. 74 ss.
- Coppetta M. G. (2012). La sospensione del processo con messa alla prova. In: Zatti P., diretto da, *Trattato di diritto di famiglia. Diritto e procedura penale minorile*, a cura di Palermo Fabris E., Presutti A., 2^a ed. Milano: Giuffrè, p. 607 ss.

- Della Casa F. (2018). Processo penale minorile. In: Aa.Vv., *Compendio di procedura penale*, 9^a ed. Padova: Cedam, p. 1193 ss.
- Di Nuovo S.–Grasso G. (2005), *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*. Milano: Giuffrè.
- Di Paolo G. (1992). Riflessioni in tema di “probation”, *Cass. pen.*, p. 2866 ss.
- Dosi G. (2010). *L'avvocato del minore nei procedimenti civili e penali*. Torino: Giappichelli.
- Garuti G. (1998). Incompatibilità del giudice e processo minorile: le garanzie si estendono anche all'udienza preliminare. *Cass. pen.*, p. 389 ss.
- Gatti U.–Marugo M.I. (1992). La sospensione del processo e messa alla prova: limiti e contraddizioni di un “nuovo” strumento della giustizia minorile italiana. *Rass. it. crim.*, I, p. 85 ss.
- Ghiara A. (1991). La “messa alla prova” nella legge processuale penale minorile. *Giust. pen.*, III, c. 88.
- Giambruno S. (2003). *Il processo penale minorile*, 2^a ed. Padova: Cedam.
- Giambruno S. (2004). *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*, Milano: Giuffrè.
- Grillo P. (2008). Brevi riflessioni su di un istituto dalle molteplici sfaccettature: la mediazione minorile nei conflitti in famiglia e nel processo penale davanti al tribunale per i minorenni. *Arch. n. proc. pen.*, 2008, p. 643 ss.
- Ingrascì M. (2005). *Il minore e il suo processo*. D.P.R. n. 448/1988. Torino: Giappichelli, p. 113 ss.
- Lanza E. (2003). *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*. Milano: Giuffrè.
- Lanza E. (2012). Mediazione e procedimento penale minorile. In: Pennisi A., a cura di, *La giustizia penale minorile: formazione, devianza e processo*, 2^a ed. Milano: Giuffrè, p. 529 ss.
- Larizza S. (2012). La sospensione del processo con messa alla prova. In: Zatti P., diretto da, *Trattato di diritto di famiglia. Diritto e procedura penale minorile*, a cura di Palermo Fabris E., Presutti A., 2^a ed. Milano: Giuffrè, p. 279 ss.
- Losana C. (1994). Sub artt. 28–29, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. In: Chiavario M., coordinato da, *Commento al codice di procedura penale, Leggi collegate, I, Il processo minorile*. Torino: Utet, p. 291 ss.
- Mannozi G. (2003). *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*. Milano: Giuffrè.
- Martucci P. (2006). Gli spazi della mediazione penale nel processo minorile: riflessioni su dieci anni di “sperimentazioni”. *Dir. pen. proc.*, p. 1413 ss.
- Martucci P. (2017). Sub artt. 27–28, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. In: Giarda A., Spangher G., *Codice di procedura penale commentato*, 5^a ed., vol. III. Milano: Ipsoa, p. 1229 ss.
- Marzario M. I fondamenti internazionali della mediazione penale minorile, www.filodiritto.com
- Mattucci L. La mediazione penale nel sistema minorile, www.mediazione-familiare.it.
- Micela F. (2008). Il procedimento penale minorile in Italia tra funzione rieducativa e funzione riparativa. *Nuove esp. giust. min.*, 1, p. 107 ss.
- Micela F. (2009). La mediazione è un alibi per il processo penale minorile? *Min. giust.*, 4, p. 183 ss.
- Miedico M. (2000). La confessione del minore nella “sospensione del processo e messa alla prova”. *Riv. it. dir. e proc. pen.*, p. 1292 ss.
- Moro A.C. (2019). *Manuale di diritto minorile*. In: Dossetti M., Moretti C., Moretti M., Morozzo della Rocca P., Vittorini Giuliano S., a cura di, 6^a ed. Bologna: Zanichelli.

- Musacchio V. (2007). *Manuale di diritto minorile. Profili dottrinali e giurisprudenziali*. Padova: Cedam.
- Occhiogrosso F. P. (1999). Mediazione e dintorni: il punto sulla nuova cultura del vivere civile e del fare giustizia. *Min. giust.*, 2, p. 8 ss.
- Occhiogrosso F. P. (2008). La mediazione nella giustizia minorile. *Min. giust.*, 1, p. 161 ss.
- Palomba F. (2002). *Il sistema del processo penale minorile*, 3^a ed. Milano: Giuffrè, p. 368 ss.
- Pansini C. (2011). Processo penale a carico di imputati minorenni. In: Spangher G., diretto da, *Trattato di procedura penale*, VII, *Modelli differenziati di accertamento*, t. II, a cura di Garuti G., Torino: Utet, p. 1319 ss..
- Patanè V. (2005a). La mediazione penale in Italia, in Aa.Vv., *Dove va la giustizia penale minorile?* Milano: Giuffrè, p. 81 ss.
- Patanè V. (2005b). La mediazione penale nel processo minorile: le potenzialità, i rischi, le garanzie. In: Giostra G., a cura di, *Per uno statuto europeo dell'imputato minorenne*. Milano: Giuffrè, p. 171 ss.
- Patanè V. (2008). Mediazione penale. *Enc. dir.*, Annali, vol. II, t. I. Milano: Giuffrè, p. 572 ss.
- Patrizi P. (1997). Tutela del minore e processi di responsabilizzazione nella sospensione del processo e messa alla prova. In: Mestitz A., a cura di, *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*. Giuffrè: Milano, p. 179 ss.
- Pavarini M. (1998). Decarcerazione e mediazione nel sistema penale minorile. In: Picotti L., a cura di, *La mediazione nel sistema penale minorile*. Cedam: Padova, p. 7 ss.
- Pepino L. (1989). Processo minorile e formule definitorie. *Quad. Csm.*, p. 529 ss.
- Pepino L. (1994). Sub art. 27, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. In: Chiavario M., coordinato da, *Commento al codice di procedura penale, Leggi collegate*, I, *Il processo minorile*. Torino: Utet, p. 284 ss.
- Picotti, La mediazione nel sistema penale minorile italiano. Il quadro normativo e le indicazioni della prassi, www.giustiziaminorile.it
- Pricoco M. F. (2013). Il processo penale minorile: educare e riparare. *Min. giust.*, 2013, 1, p. 133 ss.
- Pulvirenti P. A. (2012). Il giudizio e le impugnazioni. In: Pennisi A., *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, 2^a ed. Milano: Giuffrè, p. 328 ss.
- Quattrocchio S. (2008). Irrilevanza del fatto (diritto processuale penale). *Enc. dir.*, Annali, vol. II, t. I, Milano: Giuffrè, p. 522 ss.
- Renzetti S. (2014). La mediazione nel microsistema penale minorile. *Riv. dir. proc.*, p. 642 ss.
- Ricciotti R. (2007). *La giustizia penale minorile*, 3^a ed. Padova: Cedam, p. 68 ss.
- Rizzo F. (2009). Sub art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. In: Gaito A., Ronco M., a cura di, *Leggi penali complementari commentate*. Torino: Utet, p. 1835 ss.
- Scardaccione G. (2001). La mediazione penale: ipotesi per una valutazione delle esperienze attualmente in corso nell'amministrazione della giustizia minorile. *Rass. it. crim.*, p. 155 ss.
- Scardaccione G.–Merlini F. (1996). *Minori, famiglia, giustizia. L'esperienza della "messa alla prova" nel processo penale minorile*. Milano: Unicopli.
- Scivoletto C. (2004). Mediazione penale e giustizia minorile: l'esperienza torinese. *Cass. pen.*, p. 3430 ss.
- Scivoletto C. (2012 a). Riparazione e cura nella mediazione penale minorile. *Min. giust.*, 1, p. 373 ss.

- Scivoletto C. (2012 b). Giustizia minorile e partecipazione sociale: qualche riflessione sulla mediazione penale. *Soc. dir.*, p. 55 ss.
- Scomparin L. (2009). La giustizia penale minorile. In: Neppi Modona G., Petrini D., Scomparin L., *Giustizia penale e servizi sociali*. Roma-Bari: Laterza, p. 174 ss.
- Sergio G. (1998). Mediazione e processo penale minorile. *Crit. pen.*, p. 398 ss.
- Spangher G. (2012). *La pratica del processo penale*, I. Padova: Cedam, p. 397 ss.
- Spirito D. (1991). Art. 27 d.p.r. n. 448 del 1988: una morte annunciata. *Giur. cost.*, p. 4148 ss.
- Tigano S. (2006). Giustizia riparativa e mediazione penale. *Rass. pen. crim.*, p. 25 ss.
- Tramontano G. (2001). Mediazione e processo nel sistema penale. *Riv. pen.*, p. 262 ss.
- Triggiani N. (2011). La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni: finalità, presupposti, prospettive. In: Triggiani N., a cura di, *La messa alla prova dell'imputato minorenni tra passato, presente e futuro. L'esperienza del Tribunale di Taranto*. Bari: Cacucci, p. 31 ss.
- Triggiani N. (2014). Dal probation minorile alla messa alla prova degli imputati adulti. In: Triggiani N., a cura di, *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli imputati adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*. Torino: Giappichelli, p. 13 ss.
- Tripicciono D. (2013). Le definizioni alternative del procedimento e l'udienza preliminare, Il processo penale minorile. In: Macrillò A., Filocamo F., Mussini G., Tripicciono D., a cura di, 2^a ed. Maggioli: Rimini, p. 231 ss.
- Turri G. (2005). La mediazione penale minorile: prospettive e implicazioni. *Min. giust.*, I, p. 41 ss.
- Valieri M. (2003). Sulla mediazione nel processo penale minorile. *Il diritto di famiglia e delle persone*, p. 492 ss.